



Mod. 140

Promemoria sull'imposizione alla fonte di
interessi ipotecari di persone senza domicilio o dimora in Svizzera
(Stato: 1° gennaio 2014)

I. Persone assoggettate

Le persone senza domicilio o dimora in Svizzera che, quali titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegno immobiliare su fondi situati nel Cantone dei Grigioni, ricevono degli interessi, sono assoggettate all'imposta alla fonte per tali interessi. Sono assoggettate all'imposta alla fonte tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche (p.es. banche).

II. Prestazioni imponibili

Tutte le prestazioni garantite da un pegno immobiliare o manuale gravanti un fondo situato nel Cantone dei Grigioni e che non rappresentano un rimborso di capitale (in particolare gli interessi ipotecari) sono imponibili.

Sono pure imponibili le prestazioni che non sono versate direttamente al contribuente ma che affluiscono a un terzo.

III. Calcolo dell'imposta

Imposta cantonale, comunale e federale

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al 15 % delle prestazioni lorde. Sono esenti da ritenuta prestazioni lorde annue inferiori a CHF 300.—.

IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione

In base alle convenzioni di doppia imposizione esistenti risultano le limitazioni seguenti:

- a) L'imposizione alla fonte viene a cadere se il creditore abita in Austria, Canada (per pagamenti di interessi tra persone non collegate tra loro), Danimarca, Emirati Arabi Uniti¹⁾, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Qatar, Repubblica Ceca, Russia (dal 1.1.2013), Spagna, Svezia (dal 1.1.2013) o negli USA. Lo stesso vale se il creditore è una banca con sede in Algeria, Armenia, Belgio, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Egitto, Ghana, Giappone, Iran, Macedonia, Malta, Moldavia, Mongolia, Slovacchia, Tagikistan, Taipei cinese (Taiwan)²⁾, Ucraina, Uruguay o in Uzbekistan.

- b) L'aliquota d'imposta è limitata al 5 % se il creditore abita in Albania, Bulgaria (dal 1.1.2014), Croazia, Kirghizistan, Polonia (dal 1.7.2013), Romania (dal 1.1.2013), Singapore (dal 1.1.2013), Slovacchia (dal 1.1.2013, in caso di banche cfr. lett. a), Slovenia, Sudafrica, Svezia (fino al 31.12.2012), Uzbekistan (in caso di banche cfr. lett. a) o in Venezuela. Lo stesso vale se il creditore è una banca con sede in Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Sud (dal 1.1.2013), Giamaica, Israele, Russia (fino al 31.12.2012) o in Sri Lanka oppure una banca o una compagnia di assicurazione con sede in Cile o in Messico.
- c) L'aliquota d'imposta è limitata al 7 % se il creditore abita in Grecia.
- d) L'aliquota d'imposta è limitata all'8 % se il creditore abita in Bielorussia (in caso di banche cfr. lett. b).
- e) L'aliquota d'imposta è limitata al 10 % se il creditore abita in Algeria (in caso di banche cfr. lett. a), Armenia (in caso di banche cfr. lett. a), Australia, Azerbaigian (in caso di banche cfr. lett. b), Bangladesh, Belgio (in caso di banche cfr. lett. a), Canada (per pagamenti di interessi tra persone non collegate tra loro cfr. lett. a), Cina, Colombia (in caso di banche cfr. lett. a), Corea del Sud (in caso di banche cfr. lett. b), Ecuador (in caso di banche cfr. lett. a), Estonia, Filippine, Ghana (in caso di banche cfr. lett. a), Giamaica (in caso di banche cfr. lett. b), Giappone (in caso di banche cfr. lett. a), India, Indonesia, Iran (in caso di banche cfr. lett. a), Israele³⁾ (in caso di banche cfr. lett. b), , Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Macedonia (in caso di banche cfr. lett. a), Malaysia, Malta (in caso di banche cfr. lett. a), Marocco, Messico (in caso di banche e compagnie di assicurazione cfr. lett. b), Moldavia (in caso di banche cfr. lett. a), Mongolia (in caso di banche cfr. lett. a), Montenegro, Nuova Zelanda, Pakistan, Polonia (fino al 30.6.2013), Portogallo, Romania (fino al 31.12.2012), Russia (fino al 31.12.2012, in caso di banche cfr. lett. b), Serbia⁴⁾, Singapore (fino al 31.12.2012), Slovacchia (fino al 31.12.2012, in caso di banche cfr. lett. a), Sri Lanka (in caso di banche cfr. lett. b), Tagikistan (in caso di banche cfr. lett. a), Taipei cinese (in caso di banche cfr. lett. a)²⁾, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkmenistan (dal 1.1.2014), Ucraina (in caso di banche cfr. lett. a) Ungheria, Uruguay (in caso di banche cfr. lett. a) o in Vietnam. Lo stesso vale se il creditore è un istituto finanziario con sede in Tailandia (compresa una compagnia di assicurazione) o una banca con sede in Turchia.
- f) L'aliquota d'imposta è limitata al 12 % se il creditore abita in Italia.
- g) L'aliquota d'imposta è limitata al 15 % se il creditore abita in Cile (in caso di banche e di compagnie di assicurazione cfr. lett. b), Costa d'Avorio, Egitto (in caso di banche cfr. lett. a), in Tailandia (in caso di istituti finanziari e di compagnie di assicurazione cfr. lett. e) oppure in Turchia (in caso di banche cfr. lett. e).

Indicazione: alcune convenzioni di doppia imposizione prevedono altre disposizioni derogatorie non menzionate, segnatamente per interessi e mutui concessi da istituti della promozione delle esportazioni o da imprese associate. Qualora simili mutui dovessero essere garantiti da un'ipoteca, devono essere considerate anche queste disposizioni.

V. Riserva dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE

Se le condizioni conformemente all'art. 15 cpv. 2 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE sono soddisfatte, l'imposta alla fonte non è dovuta.

VI. Conteggio e versamento delle imposte all'Amministrazione cantonale delle imposte

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito oppure della compensazione degli interessi e devono essere versate all'Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni entro 30 giorni dalla scadenza. Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo.
2. Il debitore degli interessi deve trasmettere all'Amministrazione cantonale delle imposte il conteggio (modulo 141) debitamente compilato indicando il cognome, nome e indirizzo (all'estero) del creditore ipotecario, l'ammontare dell'interesse ipotecario versato, l'aliquota d'imposta alla fonte e l'ammontare delle imposte trattenute alla fonte. Egli ha il diritto di trattenere una provvigione d'incasso del 2 % calcolata sulle imposte trattenute.
3. Il debitore degli interessi è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte.
4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata sottrazione d'imposta.

VII. Attestazione concernente l'imposta trattenuta

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VIII. Rimedi giuridici

Il contribuente o il debitore degli interessi che intendono contestare la trattenuta d'imposta alla fonte possono richiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte una decisione in merito entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

IX. Informazioni

Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, telefono +41 (0)81 257 34 91 / 92

¹⁾ La convenzione vale retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2012.

²⁾ La convenzione vale retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2011.

³⁾ Se gli interessi vengono versati in Israele (richiedere la prova dell'imposizione avvenuta).

⁴⁾ Dal 1° gennaio 2011 la convenzione con la Serbia non vale più per il Kosovo.